



LA RETTRICE

VISTO il D.M. 9 settembre 1957 “Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni”;

VISTO il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

VISTI i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992, concernenti rispettivamente *“Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”* e *“Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo”*;

VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, che introduce i titoli professionali di «*dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro*» e di «*dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità*» in luogo del titolo di psicologo iunior;

RICHIAMATO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 contenente la Tabella dell'Equiparazione tra classi delle lauree D.M. 509/1999 e classi delle lauree D.M. 270/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233;

VISTA la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” e, in particolare, gli articoli 1, 3, 6 e 7;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 554 del 6 giugno 2022 che ha disposto che coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e che non hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione mediante il superamento dell'esame di Stato secondo le norme previgenti, si abilitano all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale concernente le attività svolte durante il medesimo tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

PRESO ATTO CHE il medesimo Decreto Ministeriale stabilisce altresì che le sessioni dell'esame di Stato di cui al decreto medesimo, relative agli anni 2022, 2023, 2024, 2025, e 2026 sono indette con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 che disciplina le modalità di abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa;

PRESO ATTO ALTRESI' CHE il medesimo Decreto Ministeriale n. 567 del 20 giugno 2022 stabilisce che la prova pratica valutativa per coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale

in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti è organizzata dall'università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 che emana il relativo bando e che pertanto detta prova non rientra in quanto disciplinato dal presente bando;

VISTO il decreto attuativo previsto dall'art. 6, della legge 8 novembre 2021, n. 163;

VISTO il decreto interministeriale del 20 giugno 2022, n. 568, recante "Disciplina transitoria Classe LM-46 – Odontoiatria e protesi dentaria" (Attuazione articolo 6 "Disposizioni transitorie e finali" della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

VISTO il decreto interministeriale del 20 giugno 2022, n. 570, recante "Disciplina transitoria Classe LM-13 – Farmacia e farmacia industriale" (Attuazione articolo 6 "Disposizioni transitorie e finali" della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 692 del 27 maggio 2026 relativa all'indizione degli esami di Stato di abilitazione rispettivamente all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista ed esperto contabile nonché per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della Revisione legale;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 693 del 27 maggio 2026 relativa all'indizione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non regolamentate dal d.P.R. 328/2001;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 694 27 maggio 2026 relativa all'indizione dizione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal d.P.R. 328/2001;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2018 relativa al Contributo obbligatorio di Ateneo per il sostenimento degli Esami di Stato;

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca in data 27 maggio 2026 avente ad oggetto Ordinanze Ministeriali per l'indizione della I e della II sessione degli esami di Stato per l'anno 2026 di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, non regolamentate e di dottore commercialista ed esperto contabile: nomina delle Commissioni.

RICHIAMATO il proprio decreto n. 753 prot. 143101 del 9 giugno 2026 con il quale è stato emanato il Bando dell'Esame di Stato anno 2026 prima e seconda sessione per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di: DOTTORE COMMERCIALISTA, DOTTORE COMMERCIALISTA con prove integrative per Revisore Legale, ESPERTO CONTABILE, ESPERTO CONTABILE con prove integrative per Revisore Legale, TECNOLOGO ALIMENTARE, FARMACISTA, ODONTOIATRA, CHIMICO, CHIMICO junior, INGEGNERE, INGEGNERE junior, ARCHITETTO, PIANIFICATORE TERRITORIALE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE, ARCHITETTO junior, PIANIFICATORE junior, BIOLOGO, BIOLOGO junior, GEOLOGO, GEOLOGO junior, PSICOLOGO, DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I CONTESTI SOCIALI, ORGANIZZATIVI E DEL LAVORO, DOTTORE IN TECNICHE PSICOLOGICHE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ, DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE, AGRONOMO E FORESTALE junior, BIOTECNOLOGO AGRARIO, ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA, ASSISTENTE SOCIALE;

VISTO il D.D. della Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione; post-universitaria del MUR n.122 del 15 luglio 2026, con cui sono state nominate le Commissioni esaminatrici per le sessioni di esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale dell'anno 2026;

RICHIAMATO il proprio decreto 974 prot. 182574 del 22 luglio 2026, con cui si è preso atto della composizione



delle Commissioni come costituite con Decreto Direttoriale sopra richiamato e sono stati nominati i segretari di dette Commissioni;

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice per la professione di Tecnologo Alimentare, prima sessione anno 2026, del 27 luglio 2026, trasmessi tramite prot. n. 199513 del 07 agosto 2026, da cui risulta che le prove dei candidati si sono svolte regolarmente e nei quali sono riportati gli esiti delle valutazioni;

PRESO ATTO della regolarità delle procedure in esame;

DECRETA

Art. 1

l'approvazione degli atti e degli esiti dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di TECNOLOGO ALIMENTARE, prima sessione, anno 2026, come risultanti nell'Allegato 1, "Graduatoria TECNOLOGO ALIMENTARE", parte integrante del presente verbale. Alla data di svolgimento della prima prova, 27 luglio 2026, risulta, pertanto, nessun abilitato.

LA RETTRICE

Prof.ssa Alessandra Petrucci